

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PULLI, MARINUCCI MARIANI, DIONISI,
TORLONTANO, GARRAFFA, SIGNORELLI, ROCCHI, MANARA,
MARTELLI, CONDORELLI, DONATO, MININNI-JANNUZZI,
MINUCCI Daria, PERINA, RAPI SARDA, RUSSO Raffaele e
STEFÀNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1993

Modifica dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel quadro di un'impostazione generale finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, data la gravità della situazione economica e finanziaria del Paese, ha previsto, tra l'altro, all'articolo 12, la possibilità per province e comuni di costituire con privati apposite società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici e per la razionalizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, anche derogando alle norme di cui all'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico. Con il disegno di legge che qui si sottopone all'attenzione del Senato si vuole modificare l'anzidetto articolo 12 della legge n. 498 del 1992 soltanto per la parte che prevede la deroga alle disposizioni della legge di riordino del settore farmaceutico. Si condivide dunque impostazione e contenuto della legge n. 498 del 1992, ma si ritiene non corretta, e peraltro del tutto ininfluenza sul piano della efficacia e razionalizzazione della spesa pubblica, la deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 362 del 1991. Tale legge riordina complessivamente il settore farmaceutico, modificando la precedente normativa espressa nella legge 2 aprile 1968, n. 475. Pertanto già, su un piano generale, non sembra corretto consentire deroghe rispetto ad una normativa cui un intero settore fa riferimento, a distanza di appena un anno dalla sua approvazione. In proposito bisogna considerare che il settore farmaceutico ha una

sua specificità, in funzione delle caratteristiche degli operatori e del «prodotto» che hanno come punto di riferimento generale la tutela della salute dei cittadini. In tale ottica l'articolo 10 della legge n. 362 circondava di determinate garanzie la gestione comunale di farmacie, escludendo tra l'altro la possibilità della costituzione di società per azioni. Si prevedeva, invece, che le farmacie di cui fossero titolari i comuni potessero essere gestite in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi tra comuni. Si riconosceva altresì la possibilità di costituzione di società di capitali solo tra il comune ed i farmacisti che prestassero servizio presso farmacie di cui il comune avesse la titolarità. Ciò in considerazione dell'interesse pubblico e del riconoscimento di una specifica professionalità dei farmacisti. Entrambe tali motivazioni rimangono tuttora valide. D'altra parte, la modalità prevista dall'articolo 10 della legge n. 362 del 1991 in base alla quale il comune titolare di farmacia può associare il farmacista dipendente in una società di capitali per la gestione della stessa farmacia, realizza pienamente le finalità generali dell'articolo 12 della legge n. 498 del 1992. Non ha senso quindi, nè in via di principio nè sul piano concreto, per le ragioni prima indicate, derogare alla normativa in questione con la ulteriore conseguenza di aprire un nuovo fronte di conflittualità nel servizio sanitario nazionale. Pertanto con il presente disegno di legge si propone di sopprimere la previsione di tale deroga.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito con il seguente:

«1. Le province e i comuni possono per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato».